



Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali



SCUOLA SUPERIORE
DI SCIENZE
DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
UNIVERSITÀ
DELLA CALABRIA

Vademecum

La Diffida Accertativa per crediti patrimoniali

**Direzione Provinciale del Lavoro
Cosenza**

anno 2011



Cos'è

La Diffida Accertativa è uno strumento a disposizione del personale ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro per garantire al lavoratore la rapida soddisfazione dei crediti pecuniari vantati nei confronti del datore di lavoro in conseguenza di un rapporto di lavoro.

Fonte normativa: art.12, D.lgs n.124/2004

“Qualora nell’ambito dell’attività ispettiva di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.”

Adottabilità atto di diffida

Crediti diffidabili

Sono i crediti pecuniari o le cose mobili fungibili in dipendenza del rapporto di lavoro in corso o cessato. Il credito diffidabile può avere natura: retributiva, indennitaria, forfetaria, premiale o anche benefit non retributivi. In ogni caso deve essere: certo, liquido, determinato ed esigibile.

Crediti non diffidabili

Sono esclusi: i crediti risarcitori o indennitari non collegati alla prestazione lavorativa, ma scaturenti da illeciti extracontrattuali afferenti ad altre sfere di rapporti (es: riservatezza, incolumità personale).

La diffida accertativa può essere adottata sia nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato, che autonomo, *“almeno in tutte quelle ipotesi in cui l'erogazione dei compensi sia legata a presupposti oggettivi e predeterminati che non richiedano complessi approfondimenti in ordine alla verifica dell'effettivo raggiungimento o meno dei risultati dell'attività”* (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.24/2004).



Art.12, comma 2

“Entro 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile”.

La conciliazione monocratica a seguito di diffida accertativa

Il datore di lavoro, nei cui confronti è stata emessa una diffida accertativa, ha l'opportunità, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, di promuovere un tentativo di conciliazione monocratica presso la DPL competente.

La conciliazione monocratica va effettuata secondo le modalità procedurali previste all'art.11 del D.lgs n.124/2004, con gli effetti di cui all'art.12, comma 2.

Effetti: In caso di conciliazione, la diffida accertativa perde efficacia e il credito vantato dal lavoratore sarà pari alla somma concordata. Sotto il profilo contributivo e assicurativo i versamenti non possono essere inferiori all'importo previsto dall'art.1 del D.L. n.338/1989, come convertito dalla legge n.389/1989, con il pagamento delle eventuali sanzioni civili e interessi legali.

La procedura conciliativa non incide sullo svolgimento del procedimento ispettivo.



Art.12, comma 3

“Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo”.

Il Provvedimento di validazione

Decorso il termine per esperire il tentativo di conciliazione o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Direttore della DPL, verificati i presupposti e la correttezza della diffida, con apposito provvedimento conferisce alla stessa valore di accertamento tecnico con efficacia esecutiva.

Ciò comporta che il lavoratore potrà agire mediante atto di precetto al fine di soddisfare le proprie pretese retributive. La Circolare ministeriale n.989/2005 stabilisce che il prestatore di lavoro, ai sensi dell'art.479 del cpc, dovrà provvedere alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, quali atti preparatori dell'esecuzione forzata. La notifica della diffida serve a manifestare la volontà di avvalersene.

Il datore di lavoro potrà opporsi all'esecuzione ai sensi degli articoli 615-617 del cpc.

Con riguardo all'eventuale seguito in opposizione, la legge riconosce il carattere giuridico di accertamento tecnico alla diffida accertativa. Ne consegue che l'Autorità giudiziaria adita potrebbe decidere di non procedere ad ulteriori accertamenti tecnici d'ufficio in ordine alla quantificazione del credito.

Art.12, comma 4

Il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro

“Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all’art.17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro 30 giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di 90 giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l’esecutività della diffida”.

Segue: Il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro

Al datore di lavoro è riconosciuta la possibilità di adire il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, una volta ricevuta la diffida accertativa validata. Il termine è di 30 giorni dalla notifica (Circolare ministeriale n.24/2004).

La presentazione del ricorso sospende l'esecutività della diffida accertativa. Il lavoratore, quindi, non potrà procedere nell'esecuzione forzata del credito e, qualora il precetto sia stato già notificato, i termini per l'esecuzione e per l'opposizione si intendono sospesi.

La composizione del Comitato

Nel caso di impugnazione di diffida accertativa, il Comitato, normalmente composto dal Dirigente della direzione regionale del lavoro, che lo presiede, e dai Dirigenti regionali dell'INPS e dell'INAIL, viene integrato con un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualora, però, venisse a mancare una loro tempestiva designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte dell'ufficio, l'art.12, comma 4, stabilisce, che il Comitato proceda ugualmente all'esame dei ricorsi nella sua composizione ordinaria.

La decisione del Comitato

Il Comitato regionale adito deve decidere il ricorso entro novanta giorni dal ricevimento dello stesso, con provvedimento motivato e tenuto conto della documentazione prodotta dal datore di lavoro e di quella in possesso della direzione provinciale del lavoro che ha adottato e validato la diffida accertativa impugnata. Non sembrano esserci motivi ostativi all'opportunità che anche il lavoratore interessato possa produrre documenti.

La decisione del Comitato può essere:

- di accoglimento del ricorso, da cui consegue la perdita di efficacia esecutiva e di valore di accertamento tecnico della diffida accertativa, oggetto di impugnazione;
- di rigetto del ricorso, a seguito del quale termina la sospensione dell'esecutività e l'atto di diffida diventa definitivo;
- di parziale accoglimento, con una riduzione dell'importo patrimoniale dovuto al lavoratore. In questo caso la diffida accertativa mantiene lo *status* di titolo esecutivo, ma per riscuotere una somma di denaro inferiore a quella stabilita inizialmente dall'Amministrazione.

La mancata risposta del Comitato entro il termine di novanta giorni, invece, viene equiparata al cd. silenzio-rigetto.

La decisione, infine, deve essere notificata tempestivamente sia al datore di lavoro ricorrente che al lavoratore per consentire la prosecuzione della vicenda processualistica.

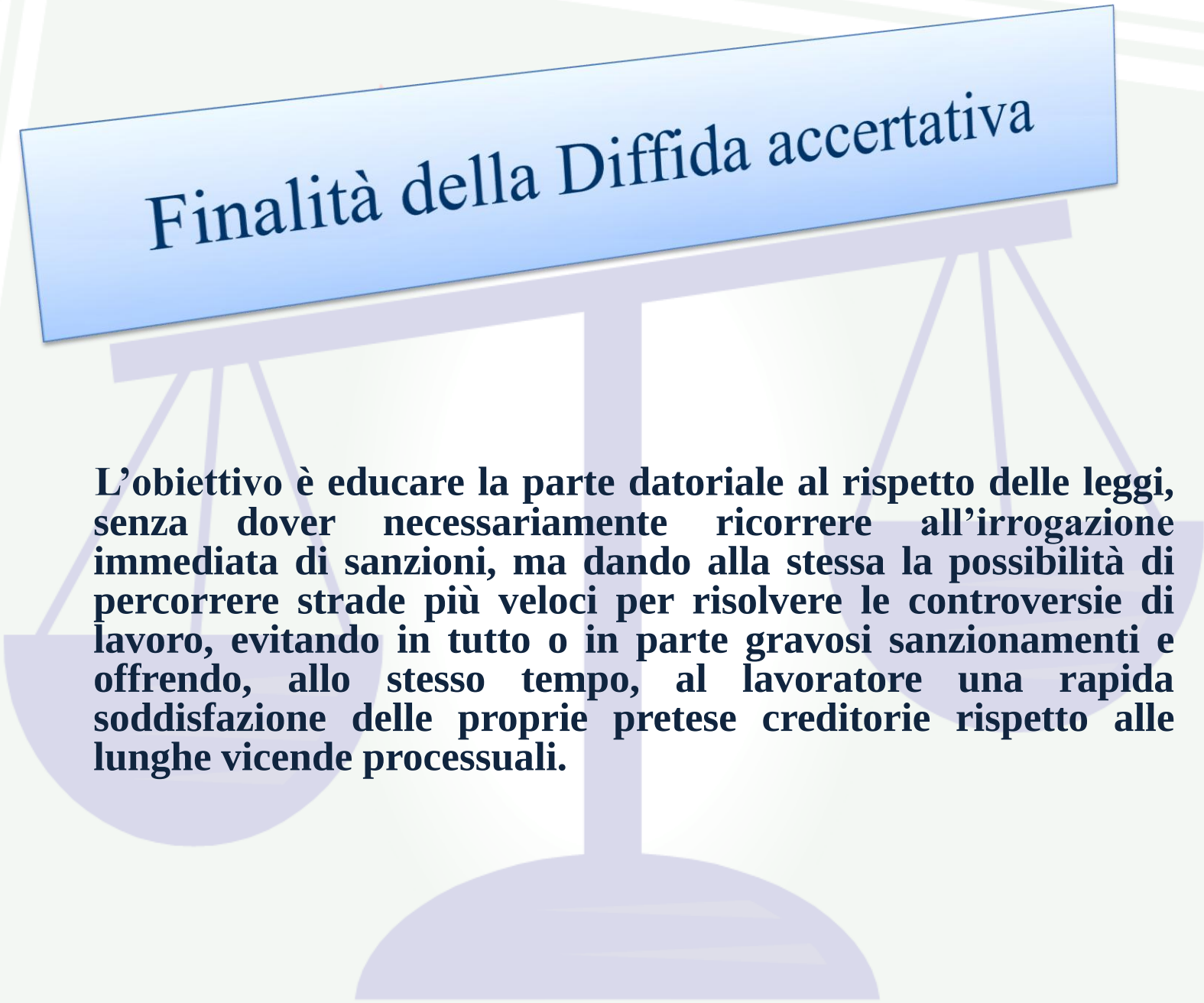


Il ricorso al giudice ordinario

La diffida accertativa può essere oggetto di impugnazione di fronte al giudice ordinario, anche prima della sua validazione. Possono ricorrere al giudice sia il datore di lavoro, che il lavoratore (es: a causa del riconoscimento di un credito inferiore).

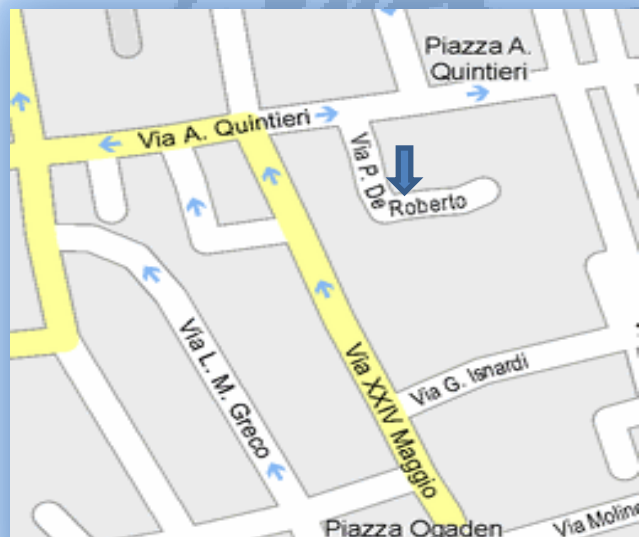
La sentenza emessa dal giudice ordinario può avere l'effetto di disapplicare l'atto, ma non di annullarlo.

Finalità della Diffida accertativa



L'obiettivo è educare la parte datoriale al rispetto delle leggi, senza dover necessariamente ricorrere all'irrogazione immediata di sanzioni, ma dando alla stessa la possibilità di percorrere strade più veloci per risolvere le controversie di lavoro, evitando in tutto o in parte gravosi sanzionamenti e offrendo, allo stesso tempo, al lavoratore una rapida soddisfazione delle proprie pretese creditorie rispetto alle lunghe vicende processuali.

Direzione Provinciale del Lavoro Cosenza



Via Pietro de Roberto (Pal. Zicarelli) - 87100
tel. 0984 652211 fax 0984 412463 - 412934

dpl-Cosenza@lavoro.gov.it

posta certificata: DPL.Cosenza@mailcert.lavoro.gov.it

Orario di apertura al pubblico

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
9.00-13.00	9.00-13.00	9.00-13.00	9.00-13.00	9.00-13.00	-
15.00-17.00	-	15.00-17.00	-	-	-

**Struttura
DPL Cosenza**

Direttore

Dott. Giuseppe CANTISANO
Tel. 0984/652313
gcantisano@lavoro.gov.it

SEGRETERIA DI DIREZIONE (4° piano)
Responsabile Linea Operativa: Dott. Stanislao VIA
Tel. 0984/652308
stvia@lavoro.gov.it

UNITA' OPERATIVA AFFARI GENERALI E GESTIONE
RISORSE (4° piano)
Responsabile: Sig.ra Anna STELLA
Tel. 0984/652302
astella@lavoro.gov.it

LINEA OPERATIVA "Bilancio e Programmazione delle
Spese"
Responsabile Linea Operativa: Sig.ra Domenica PENTA
Tel. 0984/652273
dpenta@lavoro.gov.it

UNITA' OPERATIVA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
(2° piano)
Responsabile: Dr. Giuseppe GALLO
Tel. 0984/652236
giugallo@lavoro.gov.it

LINEA OPERATIVA "Riscossione coattiva"
Responsabile linea Operativa: Sig.ra Concettina BONOFILIO
Tel. 0984/652214
cbonofiglio@lavoro.gov.it

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (piano terra)
Responsabile: Dr.ssa Erminia DIANA
Tel. 0984/652229
ediana@lavoro.gov.it

SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

Coordinatore: Dott.ssa Carla LOMBARDI
Tel. 0984/652249
clombardi@lavoro.gov.it

UNITA' OPERATIVA CONFLITTI DI LAVORO
SETTORE PRIVATO (3° piano)
Responsabile: Dr. Carlo PRINCIPE
Tel. 0984/652280
cprincipe@lavoro.gov.it

UNITA' OPERATIVA CONFLITTI DI LAVORO
SETTORE PUBBLICO (3° piano)
Responsabile: Dr. Giuseppe NIGRO
Tel. 0984/652267
gnigro@lavoro.gov.it

UNITA' OPERATIVA POLITICHE DEL LAVORO E
AUTORIZZAZIONI PER IL LAVORO (3° piano)
Responsabile: Dott.ssa Elvira CILENTO
Tel. 0984/652220
ecilento@lavoro.gov.it

SERVIZIO ISPEZIONI DEL LAVORO

Coordinatore: Ing. Giuseppe GRANDINETTI
Tel. 0984/652243
ggrandinetti@lavoro.gov.it

VIGILANZA ORDINARIA

UNITA' OPERATIVA N. 1 (1° piano)
Responsabile: D.ssa Maria Teresa FORTE
Tel. 0984/652233
mtforte@lavoro.gov.it

Struttura DPL Cosenza

LINEA OPERATIVA "Agricoltura"

Responsabile Linea Operativa: Sig.ra Maria AULICINO

Tel 0984/652206

maulicino@lavoro.gov.it

LINEA OPERATIVA "Vigilanza nei settori Commercio e Terziario"

Responsabile Linea Operativa: Sig.ra Nuccia ABATE

Tel 0984/652200

nabate@lavoro.gov.it

UNITA' OPERATIVA N. 2 (1° piano)

Responsabile: Dr. Pietro PERRI

Tel. 0984/652274

pperri@lavoro.gov.it

LINEA OPERATIVA "Pubblici esercizi e attività affini o connesse"

Responsabile Linea Operativa: Dott. Ennio PIETRAMALA

PIETRAMALA

Tel 0984/652276

epietramala@lavoro.gov.it

LINEA OPERATIVA "Industria e Artigianato"

Responsabile Linea Operativa: Dott. Luigi OPPEDISANO

Tel 0984/652269

loppedisano@lavoro.gov.it

LINEA OPERATIVA "Conciliazione monocratica e validazione diffide accertative"

Responsabile Linea Operativa: Dott.ssa Elena FUCILE

Tel 0984/652234

efucile@lavoro.gov.it

UNITA' OPERATIVA N.3 Formazione Professionale e Patronati

Responsabile: D.ssa Rita SIRIANNI

Tel. 0984/652299

arsirianni@lavoro.gov.it

VIGILANZA TECNICA

UNITA' OPERATIVA N. 1 (Settore Sicurezza del Lavoro – Settore Vigilanza Cantieri) (2° piano)

Responsabile: Ing.Luigi GALLO

Tel.0984/652237

lgallo@lavoro.gov.it

UNITA' OPERATIVA N. 2 (Settore Infortunistico e Varie)

(3° piano)

Responsabile: Ing.Biagio ADDUCI

Tel. 0984/652201

badduci@lavoro.gov.it

NUCLEO CARABINIERI (1°piano)

Responsabile: Maresciallo Mario RAINIS

Tel. 0984/652271

mrainis@lavoro.gov.it

Vademecum La Diffida Accertativa



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



SCUOLA SUPERIORE
DI SCIENZE
DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
UNIVERSITÀ
DELLA CALABRIA

*Il presente lavoro è stato realizzato
con la collaborazione della Scuola
Superiore di Scienze delle
Amministrazioni Pubbliche –
Università della Calabria –
nell'ambito del Master universitario
di II livello in Management Pubblico*

anno 2011

a cura della Dott.ssa Medina Tursi Prato